



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 23 giugno 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

OGGETTO: Applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in attuazione dell'art. 23 bis, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, come introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. f), del D.L. n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013.

L'anno duemilaquattordici il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 18 e minuti 30 in Crocefieschi nella solita sala delle adunanze consiliari.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	x	
2. FABBRI YURI	Consigliere	x	
3. PARODI Maurizio	Consigliere	x	
4. VIVALDO Rita	Consigliere	x	
5. STRATA Renato	Consigliere	x	
6. GHIO Riccardo Luigi	Consigliere		x
7. MERETA Marco	Consigliere	x	
8. PRUZZO Gian Paolo	Consigliere	x	
9. TORRIGINO Luigi	Consigliere		x
10. MERETA Giovanni	Consigliere		x
11. TORRIGINO Lorenzo	Consigliere	x	
		08	3

Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dr. Stefano Fedeli accertata la regolarità dell'Adunanza il **l'Ing. Bartolomeo Venzano**, in qualità di **Sindaco** e Presidente, dichiara aperta la Seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Responsabile dell'Area:

Premesso che:

- tra le novità introdotte dal D.L. n. 69/2013 (c.d. “ Decreto del Fare”), convertito nella legge n. 98/2013 del 09/08/2013, è stata ampliata la fattispecie della “ ristrutturazione edilizia” (con conseguente variazione del testo dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001), con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della “sagoma” e ricompensandovi anche la ricostruzione di edifici già crollati, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs.vo 42/2004 i suindicati interventi costituiscono, invero, ristrutturazione edilizia solo ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio;
- in sede di conversione di D.L. 69/2013 è stata, peraltro, prevista una limitazione all’ ambito applicativo della S.C.I.A., per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle zone omogenee “ A” di cui al D.M.. 1444/1968, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale,
- in particolare, con l’ art. 30, comma 1 lettera F), è stato introdotto l’art. 23 bis al D.P.R. 380/2201 con cui si dispone che:
 - all’interno delle predette zone i Comuni debbano individuare; con propria deliberazione da assumersi entro il termine perentorio del 30/06/2014, le aree nelle quali, non è applicabile la S.C.I.A., per interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche alla sagoma(e nelle eventuali restanti aree interne alle predette zone gli interventi cui è applicabile la S.C.I.A. non possono aver inizio prima del decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione);
 - nelle more di adozione della prevista deliberazione non trova, intanto, applicazione per le predette zone la S.C.I.A. con modifica della sagoma;

Dato atto che la Regione Liguria, con la legge regionale n. 40/2013, in particolare con gli artt. Da 12 a 18, ha apportato alcune modifiche alla L.R. 16/2008 e successive modificazioni allo scopo di recepire le innovazioni introdotte dall’art. 30 del D.L. n. 69/2013, come convertito nella L. n. 98/2013;

Considerato che il P.U.C. individua, quali ambiti equipollenti alle zone omogenee “A” ex D.M. 1444/1968, i seguenti ambiti:

- **AMBITO DI CONSERVAZIONE;**
- **AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE ;**

Considerato altresì che l’applicazione della S.C.I.A., come normata dall’art. 21 bis della L.R. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, non implica particolari problematiche sul controllo dell’attività edilizia soggetta a tale procedura semplificata a scapito della tutela del patrimonio edilizio nei suddetti Ambiti;

Ritenuto che questa Amministrazione non intende individuare nei sopramenzionati AMBITI DI CONSERVAZIONE ED AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE aree da escludere dall'applicazione della S.C.I.A. ai sensi del citato comma 1, lettera e-bis), art. 21 bis della L.R. 06.06.2008, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di consentire l'applicazione della S.C.I.A. per l'attuazione degli interventi suddetti in tutti gli AMBITI DI CONSERVAZIONE ED AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE ;

Vista la nota regionale dell'08.04.2014, n. prot. PG/2014/73291;

Preso atto che la presente deliberazione è da assumersi entro il termine perentorio del 30.06.2014 al fine di:

- a) rendere operativa nel territorio comunale l'applicazione della S.C.I.A. di cui all'art. 21 bis, comma 1, lettera e bis, della L.R. 16/2008 (come da ultimo modificata dall'art. 13, comma 1, della L.R. N. 40/2013) per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici crollati o demoliti con modifica della relativa sagoma (ma a parità di volumetria) aventi ad oggetto edifici ricadenti delle zone omogenee A di cui al D.M. 02.04.1968, n. 1444 e nelle zone o ambiti ad essi assimilati, purché non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs.vo 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni (e cioè a vincoli culturali e paesaggistici);
- b) evitare l'attivazione dell'intervento sostitutivo della Regione normato dall'art. 20 della L.R. n. 40/2013 in applicazione del soprarichiamato art. 23 bis comma 4 del d.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che l'assunzione della presente deliberazione non è soggetta ad approvazione da parte né della Regione, né della Provincia, in quanto fonte di riferimento (art. 23 bis, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni) demanda l'adozione di tale atto soltanto al Comune, senza configurarla come variante al Piano Urbanistico soggetta ad approvazione da parte di una Amministrazione diversa dal Comune;

Visti:

- il D.M. 02/04/1968, n. 1444;
- il d.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n. 98/2013 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
- la L.R. n. 16/2008 modificata da ultimo dalla L.R. n. 40/2013, in particolare gli artt. 10 e 21 bis;
- il vigente Piano Urbanistico del Comune di Crocefieschi

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

Acquisto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000

Con votazione unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa

1. di **non** individuare negli **AMBITI DI CONSERVAZIONE ED AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE** vigente, equipollenti alle zone omogenee “A” ex D.M. 1444/1968, aree da escludere dall’applicazione della S.C.I.A. ai sensi del citato comma 1, lettera e-bis), art. 21 bis della L.R. 06.06.2008, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di rendere operativa nel territorio comunale l’applicazione della S.C.I.A. di cui all’art. 21 bis, comma 1, lettera e-bis, della L.R. n. 16/2008, come da ultimo modificata dall’art. 13, comma 1, della L.R. n. 40/2013 per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione o ricostruzione di edifici crollati o demoliti con modifica della relativa sagoma (ma a parità di volumetria) aventi ad oggetto edifici ricadenti nelle zone omogenee A di cui al D.M. 02.04.1968, n. 1444, e nelle zone o ambiti ad essi assimilabili – per il Comune di Crocefieschi **AMBITI DI CONSERVAZIONE ED AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE** – purché non si tratti di immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni (e cioè soggetti a vincoli culturali e paesaggistici);
3. di prendere atto che la presente deliberazione non è soggetta ad approvazione da parte né della Regione, né della Provincia, in quanto fonte di riferimento (art. 23 bis, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni) demanda l’adozione di tale atto soltanto al Comune, senza configurarla come variante al Piano Urbanistico soggetta ad approvazione da parte di una Amministrazione diversa dal Comune;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Liguria e alla Provincia di Genova per opportuna conoscenza;

con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.